



BILANCIO

A volte tornano: annunciato il ripristino (con modifiche) dell'esenzione Irpef per coltivatori diretti e lap

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Impresa agricola: disciplina civilistica e fiscale

Scopri di più

In questi giorni, uno dei temi maggiormente dibattuti è quello rappresentato dall'eventualità di una **reintroduzione**, sebbene rivista, dell'**esenzione Irpef** per il **reddito dominicale e agrario** prodotto da **coltivatori diretti e lap**.

Tale norma era stata originariamente introdotta dall'[articolo 1, comma 44, L. 232/2016](#), con cui era previsto che “... i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, *iscritti nella previdenza agricola*”.

Tale norma è stata nel tempo **prorogata** fino al **2023**, non trovando **più attuazione a decorrere** dal periodo di imposta **2024**; tuttavia, in ragione dell'evidente stato di crisi e difficoltà economica del settore primario, sfociata nelle proteste dilagate in tutta Europa, il Governo ha annunciato un **repentino passo indietro**, annunciando **la reintroduzione dell'esenzione**. La norma sarà reintrodotta a mezzo di una modifica, resasi necessaria per avere le necessarie coperture di Bilancio, e consistente nella sua **attuazione limitatamente** a un determinato tetto di reddito fondiario, individuato, stando ai *rumors*, in **10.000 euro**. A questo si aggiunge l'ulteriore previsione di un **abbattimento del 50%** dell'Irpef per i redditi che si collocano **tra i 10.001 e i 15.000 euro**.

In altri termini, era prevista una **detassazione per i redditi prodotti** solamente dagli **imprenditori agricoli qualificati**, ovverosia i coltivatori diretti e gli **lap** che risultano anche regolarmente **iscritti alla previdenza agricola**.

Si ricorda che il **coltivatore diretto**, per il quale non è prevista una definizione univoca, può definirsi come colui che **esercita un'attività agricola**, ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), direttamente e abitualmente e che, a tal fine, utilizza **il lavoro proprio o della sua famiglia**, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a **un terzo di quella complessiva** richiesta dalla **normale conduzione del fondo**.



L'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#), definisce, invece, lo **lap**, come colui che dedica alle attività agricole, di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), direttamente o in qualità di socio di società, almeno **il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che **ricava dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro; percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate** di cui all'articolo 17, Regolamento (CE) n. 1257/1999.

A questi soggetti, nel **2019** si sono aggiunti anche i **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella **gestione assistenziale e previdenziale agricola**, quali coltivatori diretti, per effetto della previsione di cui all'[articolo 1, comma 705, L. 145/2018](#), per cui *“I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, **beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola** al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.”*.

Qualche considerazione deve essere dedicata per quanto concerne i **soci di società** che rispettino i requisiti professionali e assistenziali richiesti dalla norma.

In particolare, l'esenzione **spetta** nel caso in cui i **coltivatori diretti** e gli **lap**, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, risultino **soci di una società semplice** esercitante attività agricola, poiché i redditi imputati per trasparenza sono **redditi fondiari**.

Nella differente ipotesi in cui i coltivatori diretti e gli lap, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, siano **soci di società di persone**, nello specifico **Snc** e **Sas**, qualificate quali società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), che abbiano **esercitato l'opzione prevista**, dall'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), per la determinazione del **reddito** secondo le regole dell'[articolo 32, Tuir](#), la risposta è **negativa**.

In tale fattispecie, infatti, come confermato con la [circolare n. 9/E/2022](#), i redditi prodotti dalle società agricole, come previsto dall'[articolo 3, D.L. 213/2007](#), sono dei redditi di impresa, la cui determinazione avviene secondo le regole previste per i redditi fondiari, ma **non ne assumono parimenti la natura**.